

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater  
N. 14

---

RELAZIONE DELLA GIUNTA  
PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **VACCA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**CICCHITTO**

pendente innanzi al tribunale di Roma  
(atto di citazione della dottoressa Angelica Di Giovanni)

---

*Presentata alla Presidenza il 7 maggio 2007*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto relativamente ad un giudizio per risarcimento del danno pendente presso il tribunale di Roma. Tale giudizio è iniziato con una citazione civile del 30 novembre 2006 della dottoressa Angelica Di Giovanni, presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli, un cui provvedimento del 2002 aveva attinto il senatore Lino Iannuzzi. Quest'ultimo, a seguito del cumulo delle pene derivanti da una serie di pronunce definitive di condanna per diffamazione, si era vista preclusa la possibilità di godere della sospensione condizionale della pena e avrebbe potuto soltanto essere affidato ai servizi sociali, ragion per cui si era proceduto a notificargli l'avviso dell'udienza in camera di consiglio. Poiché egli era risultato irreperibile, la sua domanda di affidamento ai predetti servizi fu dichiarata inammissibile. Di qui l'ordine di arresto per eseguire la pena. Successivamente, la Corte di cassazione annullò la pronuncia del tribunale di sorveglianza di Napoli, non già perché esso avesse male applicato la legge ma perché non aveva verificato a dovere la regolarità della notifica menzionata.

Per come riportato nell'atto di citazione, in un articolo apparso sul quotidiano *Il Roma* del 22 novembre 2002, il deputato Cicchitto avrebbe parlato di: « sistema giudiziario letteralmente impazzito », affermando anche: « È chiaro che alcuni magistrati utilizzano le norme sui delitti d'opinione per intimidire i critici e gli oppositori ». Vale la pena qui ricordare che contro le medesime dichiarazioni la dottoressa Di Giovanni aveva sporto querela, ma il relativo procedimento si era concluso con un provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Roma l'11 febbraio 2004, a motivo che le opinioni del Cicchitto riportate dal *Roma* erano state espresse — secondo il magistrato decidente — nell'esercizio della funzione parlamentare.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 3 maggio 2007. L'interessato, pur invitato a comparire o a inviare memorie scritte, non si è avvalso di tali facoltà.

Pur non apparendo chiaro se le affermazioni delle quali il deputato Cicchitto è chiamato a rispondere oggi in sede civile fossero riferite al provvedimento del tribunale di sorveglianza (caso in cui la doglianza della dottoressa Di Giovanni sarebbe comprensibile) o, invece, alle sentenze della cui esecuzione si trattava, ai membri della Giunta è parso trattarsi di un caso riconducibile all'insindacabilità parlamentare, giacché la vicenda del senatore Iannuzzi poc'anzi descritta è stata oggetto di un ampio dibattito nelle sedi proprie. Infatti, in apertura della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 21 novembre 2002, chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, il deputato Sandro Bondi, esponente dello stesso gruppo parlamentare di Fabrizio Cicchitto, aveva espresso su quegli accadimenti concetti sostanzialmente analoghi, peraltro in parte ripresi anche da altri deputati (v., per esempio, l'intervento di Egidio Sterpa, anch'egli di Forza Italia).

Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Elias VACCA, *relatore*.